

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

Ricorrono la Sig.ra **Maria Vanacore** nata a Vico Equense il 04.12.1933 ed ivi residente in via Arvitiello n. 27 (C.F. VNCMRA33T44L845C) in proprio e quale coniuge superstite del sig. Cinque Giuseppe, nonché i Sigg.ri **Cinque Salvatore**, nato a Vico Equense il 29.12.1959 ed ivi residente in Via S. Francesco n. 3 (C.F. CNQSVT59T29L845V); **Cinque Francesco**, nato a Vico Equense in data 08.02.1964 ed ivi residente in Via Arvitiello n. 27 (C.F. CNQFNC64B08L845G) nella qualità di eredi legittimi del Sig. Cinque Giuseppe, rappresentati e difesi giusta mandato margine dall' Avv. Antonio Maria-Di Leva con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell' Avv. Antonio Sasso per l'annullamento previa sospensione; **a) in parte** qua dei provvedimenti dell'Azienda Sanitaria Locale NA 5 ora ASL NA3 Sud, ignoti numero e data, recanti formulazione ed approvazione della graduatoria dei disabili aventi diritto al contributo ex L. Reg. Campania n. 11/84; **b)** per quanto di ragione della Delibera della Giunta Regionale per la Campania n. 3152/02 il cui contenuto integrale è ignoto; **c)** della Delibera della Giunta Regionale per la Campania n. 2166 del 31.12.05 il cui contenuto integrale è ignoto; **d)** della nota prot. 886654 del 19.10.2007 a firma del competente Dirigente - Giunta Regionale della Campania - Area generale di Coordinamento - Assistenza Sociale Attività Sociali; **e)** di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, in particolare la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, prot. n. 1301 del 12.01.2010 nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a conseguire il contributo economico, relativamente agli anni 1984-1985-1986-1987, pari al 25% della retta giornaliera per l'internato a tempo pieno, previsto dall'art. 26 della Legge Regionale della Campania n. 11 del 15 marzo 1984 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sorgere del diritto fino al soddisfo nonché per la condanna delle Amministrazioni intimato, ciascuna per quanto di loro competenza, al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti, da calcolarsi in via equitativa, in ragione della disposta illegittima esclusione del Sig. Cinque Giuseppe dalla graduatoria degli aventi diritto al contributo in oggetto.

FATTO

I Sigg.ri Vanacore Maria, Cinque Salvatore, Cinque Francesco e Cinque Giovanni, quali eredi legittimi del Sig. Cinque Giuseppe, nato in Vico Equense il 23.01.1928 ed ivi deceduto in data 16.05.1995, con ultima residenza in Vico Equense alla Via Arvitiello n. 27 (in precedenza Via Maccello

AVV. ANTONIO MARIA DI LEVA

Con la presente V. conferiamo più ampio mandato rappresentarci e difenderci in presente procedura ed consequenziali con ogni ampia facoltà di legge compiendo quella di transigere, desisto, proporre, motivi, aggravi riteniamo il V. socio operato e fermo senza bisogno ulteriore ratifica, la dichiara di essere stati edotti del contenuto dell'atto, comm. 3, della L. n. 75/96 e autorizziamo al trattamento nostri dati personali. Eleggiamo domicilio con V. Napoli alla via Toledo n. 156 presso l'Avv. Antonio Sasso delegando V. sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento.

Antonio Maria Di Leva
Cinque Salvatore
Cinque Francesco
Cinque Giovanni

n. 6), proponevano ricorso dinanzi codesto Ecc.mo T.A.R. (R.G. 5703/1997; Sez. III) rivolto ad ottenere l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi a seguito d'istanza e successiva diffida tendenti ad ottenere la liquidazione del contributo previsto dall'art. 26 della L. Regione Campania n. 11/84.

Ai sensi della ridetta norma regionale, infatti, *"Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le UU.SS.LL. sono autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa ... Il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempo pieno"* (commi 1 e 3).

Tanto avveniva, quindi, in ragione della posizione già riconosciuta di avente diritto dello stesso Sig. Cinque Giuseppe, beneficiario in quanto invalido a al 100% della pensione di assistenza nella misura intera nonché dell'indennità di accompagnamento mensile ai sensi della L. 11.12.1980 n. 18, entrambe decorrenti dal 10.06.1983, riconosciute con provvedimento del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica della Prefettura di Napoli Div. V/I C. prot. 061551 del 12.10.1985.

I medesimi, quali componenti del suo nucleo familiare, avevano sempre provveduto sino alla data del decesso dell'invalido alla sua cura ed assistenza, in tal modo sopportando tale oneroso impegno anziché ricoverarlo presso un istituto pubblico di assistenza.

Di talchè in applicazione della menzionata norma regionale, nelle qualità suindicate, avevano inoltrato formale istanza all'allora competente U.S.L. n. 36 della Regione Campania, tendente ad ottenere l'erogazione del contributo, a seguito della quale il Sig. Cinque Giuseppe risultava iscritto negli elenchi degli ammessi al beneficio, senza che l'Amministrazione Sanitaria avesse poi mai provveduto alla relativa erogazione.

Con Sentenza n. 800/2005, depositata e resa pubblica il 04.02.2005, codesto Ecc.mo T.A.R. Sez. III, in accoglimento del gravame, dichiarava *"... illegittimo il silenzio serbato dalle amministrazioni ..."* ordinando *"... alla gestione liquidatoria della ex USL NA 36 ed alla Regione Campania di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa alla presente sentenza ..."*, disponendo *"... altresì, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Napoli che provvederà all'esecuzione, anche a mezzo di funzionario delegato, nell'ulteriore termine di trenta giorni ..."*.

La Sentenza veniva notificata senza esito alla A.S.L. NA 5 Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 36 nonché alla Regione Campania in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. in data 07/08.03.2005.

Successivamente i ricorrenti, in data 29.06.2007 notificavano istanza al Prefetto della Provincia di Napoli diretta ad ottenerne l'ottemperanza, ugualmente senza esito.

Successivamente, inoltrata ulteriore istanza in data 28.12.2009 a firma del sottoscritto avvocato, la Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo - in riscontro alla stessa con comunicazione prot. n. 1301/Gab/Pers.Pref. del 12.01.2010, trasmetteva in allegato la nota a firma del competente Dirigente Regionale prot. n. 886654 del 19.10.2007, da cui si evince che " ... *le Aziende Sanitarie Locali in ottemperanza alla D.G.R.C. 3152/02 hanno formulato distinte graduatorie dei disabili, ad esse afferenti, riconosciuti idonei alla corresponsione del contributo. Le Commissioni mediche, in relazione alla valutazione dell'handicap da ritenersi gravissimo e conseguente bisognoso di cure 24 h su 24, secondo i canoni di cui alle leggi 11/84 e 16/89, hanno ritenuto di fissare a punti 16 la soglia minima di accesso al contributo in questione. Le suddette graduatorie e le Delibere di approvazione delle stesse sono state pubblicate ed esposte per gg. 15 negli Albi Pretori ... con D.G.R.C. n. 2166 del 31.12.05, pubblicata sul B.U.R.C. n. Speciale in data 12 aprile 2006, ha preso atto delle suddette delibere e le allegate graduatorie. Lo scrivente Settore, in coerenza con quanto assunto, non può che prendere atto degli esiti dell'accertamento sanitario e comunicare che in relazione ai ricorsi di cui all'oggetto i nominativi di ... Giuseppe Cinque non sono presenti negli elenchi trasmessi dalla ASL NA 5. A maggiore chiarezza si precisa che lo scrivente non è a conoscenza dei motivi della esclusione operata dalla Commissione medica dell'A.S.L. sopracitata, e, che l'attività del Settore Sociale (cui è residuo il compito di ripartire alle AA.SS.LL. della Regione Campania, proporzionalmente al numero dei disabili riconosciuti aventi titolo alla corresponsione del contributo de quo, le somme che le leggi di bilancio hanno appostato e apposteranno sull'U.P.B. 4.16.41 cap. 7864), non rientra la competenza d'intervenire nel merito di esclusioni o inclusioni, degli aspiranti al contributo ex art. 26, nelle graduatorie formulate dalle rispettive AA.SS.LL. di appartenenza, essendo i criteri dettati dalle norme precedentemente menzionate ...*"

I provvedimenti menzionati, recanti approvazione e presa d'atto delle formulate graduatorie, con la conseguente esclusione del Sig. Cinque Giuseppe, non risultano mai comunicati ai ricorrenti.

Peraltro, dal contenuto della comunicazione prot. 886654 del 19.10.2007 a firma del competente Dirigente Regionale, non è dato evincersi con chiarezza l'Autorità emanante le menzionate " ... graduatorie e le Delibere di approvazione delle stesse sono state pubblicate ed esposte per gg. 15 negli Albi Pretori ...".

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 07.08.1990 n. 241 art. 3) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Preliminarmente va ricordato il principio affermato in giurisprudenza secondo cui " ... l'ultimo giorno della pubblicazione costituisce il dies a quo per impugnare, vale nei soli casi in cui non sia necessaria la notifica individuale dell'atto lesivo, che, invece, è pacificamente richiesta nei confronti dei soggetti che hanno partecipato ad una procedura concorsuale, per il quale il termine legale per l'impugnativa giurisdizionale decorre dalla notifica o dalla comunicazione individuale del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva..." (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 11.05.2007 n. 209).

Consegue la tempestività della presente impugnazione, in assenza di comunicazioni alle parti circa l'avvenuta esclusione, della quale non è dato evincersi alcuna motivazione nonostante la sussistenza dei requisiti in capo Sig. Cinque Giuseppe, come detto deceduto.

Consegue la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 secondo cui, com'è noto, "Ogni provvedimento amministrativo compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."

Peraltro, come detto, dalla lettura della stessa nota a firma del competente Dirigente Regionale, risulta che " ... lo scrivente non è a conoscenza dei motivi dell'esclusione operata dalla commissione medica dell'A.S.L. sopraccitata..."

Sin d'ora, tuttavia, con riserva espressa di motivi aggiunti all'esito della conoscenza integrale dei provvedimenti impugnati, va osservato quanto segue.

Come detto il Sig. Cinque Giuseppe, beneficiario in quanto invalido a al 100% della pensione di assistenza nella misura intera, nonché

dell'indennità di accompagnamento mensile ai sensi della L. 11.12.1980 n. 18, entrambe decorrenti dal 10.06.1983, riconosciute con provvedimento del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficienza Pubblica della Prefettura di Napoli Div. V/I C. prot. 061551 del 12.10.1985.

Non v'è chi non veda, quindi, l'illegittimità della disposta esclusione, considerata la sussistenza dell'invalidità al 100% siccome portatore di handicap da ritenersi gravissimo e conseguente bisognoso di cure 24 h su 24, secondo i canoni di cui alle leggi 11/84 e 16/89.

A tal proposito, è la stessa Sentenza n 800/05 a precisare che " ... l'art. 26 della legge regionale n. 11 del 1984 prevede la seguente disciplina: << per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le UU.SS.LL. sono autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa. Il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempo pieno >>.

Successivamente, l'articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16, ha introdotto una norma di interpretazione autentica della disposizione, stabilendo che: << il 1° comma dell'articolo 26 della L.R. 15 marzo 1984, n. 11 va interpretato nel senso che il contributo ivi previsto non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali." "Esso contributo è erogato dalle UU.SS.LL. esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari >>. Con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 e con la circolare n. 8661 dell'aprile 1988, la Regione ha fissato i criteri interpretativi della disciplina in esame.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha fissato alcuni punti fermi nella interpretazione della normativa regionale, utili per definire il presente contenzioso.

Il contributo costituisce oggetto di un'obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso in esito non soltanto alla verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma ma anche alla valutazione di interessi pubblicistici

comparati a quelli privati. Pertanto, poiché la posizione soggettiva del familiare destinatario del beneficio ha consistenza di interesse legittimo, la controversia instaurata contro l'Unità sanitaria locale dall'aspirante al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., sent. n. 7790 del 25 giugno 1992) ...".

Consegue il diritto degli istanti alla corresponsione del contributo in parola, previo inserimento nella relativa graduatoria ed incremento delle somme da stanziarsi in numero proporzionale agli aventi diritto.

In via istruttoria si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alle Amministrazioni intimatè l'esibizione dei provvedimenti recanti approvazione presa d'atto degli elenchi in esame, unitamente agli elenchi stessi.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge dagli spiegati motivi di ricorso. Il pregiudizio grave ed irreparabile deriva dalla conseguente perdita della possibilità di ottenimento del contributo in oggetto, del quale hanno invece pieno titolo.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso. Con ogni conseguenza di legge.

Napoli

Avv. Antonio Maria Di Leva



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2010 il giorno del mese di marzo ad istanza dell' Avv. Antonio Maria Di Leva io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto atto a:

1) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del **Commissario Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica** presso la sede legale dell'Ente in Castellammare di Stabia al Corso A. De Gasperi n. 167 mediante spedizione di plico postale raccomandato

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI UFF. GIUDIZIARIO B3 Rosario Cuocolo
27 MAR 2010

2) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia

Collecchio Silvana

3) Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo in persona del Prefetto p.t. domiciliato ex **UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE** presso la Procura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11 lo sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede e mani dell'impiegata

26 MAR 2010

Sig. **Paola Cucciniello**
alla ricezione atti, stante la precedente assente
con Antonio Barone
Uff. Giud. addetto

4) Sig. Di Palma Salvatore presso il suo domicilio in Vico Equense alla Via Carbone n. 8 mediante spedizione di plico postale raccomandato

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI UFF. GIUDIZIARIO B3 Rosario Cuocolo
27 MAR 2010

5) Staiano Giuseppe presso il suo domicilio in Vico Equense alla Via Veterina n. 15 mediante spedizione di plico postale raccomandato

U. N. E. F. - NAPOLI

Cron. n. 1285

Notifica € 4,62

Trasferta € 10,71

Totale € 22,33

10% € 1,07

Totale € 34,40

Spese postali € 21,33

Totale € 44,73

Napoli, _____

Luogo _____
da _____

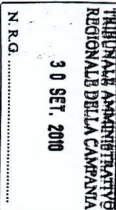
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

Motivi aggiunti nel ricorso **R.G. n. 2111/2010 Sez. VII** proposti nell'interesse dei Sigg.ri **Maria Vanacore** nata a Vico Equense il 04.12.1933 ed ivi residente in via Arvitiello n. 27 (C.F. VNCMRA33T44L845C) in proprio e quale coniuge superstite del sig. Cinque Giuseppe, **Cinque Salvatore** nato a Vico Equense il 29.12.1959 ed ivi residente in Via S. Francesco n. 3 (C.F. CNQSVT59T29L845V) e **Cinque Francesco** nato a Vico Equense in data 08.02.1964 ed ivi residente in Via Arvitiello n. 27 (C.F. CNQFNC64B08L845G) nella qualità di eredi legittimi del Sig. Cinque Giuseppe, rappresentati e difesi giusta mandato margine del ricorso dall' Avv. Antonio Maria Di Leva con il quale elettivamente domiciliavano in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell'Avv. Antonio Sasso

per l'annullamento previa sospensione

- a) della Delibera di contenuto ignoto della Giunta Regionale per la Campania n. 1426 del 19.03.1991 recante approvazione della circolare n. 12/91;
- b) per quanto di ragione della Delibera di contenuto ignoto della Giunta Regionale per la Campania n. 3090 del 11.04.2000, richiamata nella DGR n. 2166 del 30.12.2005;
- c) per quanto di ragione della Delibera di contenuto ignoto della Giunta Regionale per la Campania n. 991 del 02.03.2001, richiamata nella DGR n. 2166 del 30.12.2005;
- d) della Delibera della A.S.L. NA 5 (ora A.S.L. NA3 SUD) n. 629 del 12.10.2004, successivamente integrata con Delibera n. 824 del 29.12.2004 n. 81 del 28.01.2005, recante approvazione degli elenchi dei beneficiari al contributo recepiti con D.G.R. n. 2166 del 30.12.2005, il cui contenuto integrale è ignoto;
- e) della scheda di valutazione di contenuto integrale ignoto allegata alla delibera DGR n. 3152/02, relativa al Sig. Cinque Giuseppe;
- f) per quanto di ragione del verbale n. 2 del tavolo tecnico del 20.05.2004 tenutosi tra Amministrazione Regionale e Direttori Generali della A.S.L. di contenuto integrale ignoto;
- g) della nota Coordinatore Assistenza Sanitaria presso la Regione Campania n. 43180 del 25.05.2004, richiamata nella DGR n. 2166 del 30.12.2005;



19.06.2010

Totale 1.940,00
19.06.2010

h) dei Decreti Dirigenziali non conosciuti nel contenuto integrale, recanti impegno e liquidazione di spesa per gli anni 2005 – 2009, di seguito specificati:

anno 2005 DD n. 574 del 30.12.05 e DD n. 125 del 03.03.06;

anno 2006 DD n. 319 del 25.05.06 e DD 615 del 11.09.06;

anno 2007 DD n. 74 del 20.03.07 e DD n. 192 del 08.05.07;

anno 2008 DD n. 50 del 08.04.08 DD n. 415 del 16.06.08;

anno 2009 DD n. 226 del 27.03.09 DD n. 375 del 27.04.2009;

i) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono.

FATTO

Nel riportarsi a quanto già prodotto, dedotto ed eccepito, la difesa dei ricorrenti deduce ulteriormente quanto segue.

Alla Camera di Consiglio del 20.05.2010, fissata per la discussione della domanda cautelare, costituite in giudizio le Amministrazioni intime (Prefettura – U.T.G. di Napoli e Regione Campania), in particolare dalla difesa regionale emergeva l'esistenza degli ulteriori provvedimenti specificati in epigrafe, mai notificati nè comunicati.

In data 02.07.2010, al fine di ottenerne copia, il sottoscritto avvocato inoltrava alla Regione Campania ed alla ASL NA 3 SUD istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90, ad oggi priva di riscontro.

Risulta necessaria la proposizione di motivi aggiunti, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 07.08.1990 n. 241 art. 3) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Preliminarmente va ricordato il principio affermato in giurisprudenza secondo cui "... l'ultimo giorno della pubblicazione costituisce il dies a quo per impugnare, vale nei soli casi in cui non sia necessaria la notifica individuale dell'atto lesivo, che, invece, è pacificamente richiesta nei confronti dei soggetti che hanno partecipato ad una procedura concorsuale, per il quale il termine legale per l'impugnativa giurisdizionale decorre dalla notifica o dalla comunicazione individuale del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva..." (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 11.05.2007 n. 209).

Consegue la tempestività della presente impugnazione, in assenza di comunicazioni alle parti circa l'avvenuta esclusione, della quale non è dato

evincersi alcuna motivazione nonostante la sussistenza dei requisiti in capo Sig. Cinque Giuseppe, come detto deceduto.

Consegue la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 secondo cui, com'è noto, *"Ogni provvedimento amministrativo compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."*

Pertanto, come detto, dalla lettura della stessa nota a firma del competente Dirigente Regionale, risulta che *"... lo scrivente non è a conoscenza dei motivi dell'esclusione operata dalla commissione medica dell'A.S.L. sopraccitata..."*.

Sin d'ora, tuttavia, con riserva espressa di motivi aggiunti all'esito della conoscenza integrale dei provvedimenti impugnati, va osservato quanto segue.

Come detto il Sig. Cinque Giuseppe, beneficiario in quanto invalido a al 100% della pensione di assistenza nella misura intera, nonché dell'indennità di accompagnamento mensile ai sensi della L. 11.12.1980 n. 18, entrambe decorrenti dal 10.06.1983, riconosciute con provvedimento del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica della Prefettura di Napoli Div. V/I C. prot. 061551 del 12.10.1985.

Non v'è chi non veda, quindi, l'illegittimità della disposta esclusione, considerata la sussistenza dell'invalidità al 100% siccome portatore di handicap da ritenersi gravissimo e conseguente bisogno di cure 24 h su 24, secondo i canoni di cui alle leggi 11/84 e 16/89.

A tal proposito, è la stessa Sentenza n. 800/05 a precisare che *"... l'art. 26 della legge regionale n. 11 del 1984 prevede la seguente disciplina: << per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le UU.SS.LL. sono autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa. Il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempo pieno >>."*

Successivamente, l'articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16, ha introdotto una norma di interpretazione autentica della disposizione, stabilendo che: *<< il 1° comma dell'articolo 26 della L.R. 15 marzo 1984, n. 11 va interpretato nel senso che il contributo ivi previsto non è destinato alle*

famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali." "Esso contribuito è erogato dalle UU.SS.LL. esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari >>. Con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 e con la circolare n. 8661 dell'aprile 1988, la Regione ha fissato i criteri interpretativi della disciplina in esame.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha fissato alcuni punti fermi nella interpretazione della normativa regionale, utili per definire il presente contenzioso.

Il contributo costituisce oggetto di un'obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso in esito non soltanto alla verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma ma anche alla valutazione di interessi pubblicistici comparati a quelli privati. Pertanto, poiché la posizione soggettiva del familiare destinatario del beneficio ha consistenza di interesse legittimo, la controversia instaurata contro l'Unità sanitaria locale dall'aspirante al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., sent. n. 7790 del 25 giugno 1992) ...".

Consegue il diritto degli istanti alla corresponsione del contributo in parola, previo inserimento nella relativa graduatoria ed incremento delle somme da stanziarsi in numero proporzionale agli aventi diritto.

In via istruttoria si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alle Amministrazioni intimatè l'esibizione dei provvedimenti recanti approvazione presa d'atto degli elenchi in esame, unitamente agli elenchi stessi.

ILLEGITTIMITA' PROPRIA

II - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. REG. CAMPANIA 15.03.1984 N. 11 ART. 26; L. REG. CAMPANIA 25.08.1989 N. 16; L. 07.08.1990 n. 241 ART. 3). DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA. FALSITA' DEI PRESUPPOSTI. GENERICITA'. CONTRADDITTORIETA'. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA.

I

La disposta esclusione risulta ulteriormente illegittima, siccome sfornita di idonea motivazione.

GINALE

particolare, secondo quanto affermato dalla difesa regionale, il familiare non rientrerebbe nell'elenco degli ammessi al beneficio, perché privo dei requisiti minimi prescritti dalla legge, in quanto " ... *in base ai nuovi parametri di visita predisposti con la delibera 3152/02, la stessa non risulta bisognosa di assistenza 24h su 24h come previsto dalla legge* ... ".

Ebbene, detta sintetica motivazione non consente di comprendere le ragioni dell'illegittima esclusione del Sig. Cinque Giuseppe, invece inizialmente inserito negli elenchi degli aventi titolo.

Ed infatti, disponendo l'esclusione sulla base di tale presunta e indimostrata circostanza, l'Amministrazione non consente di conoscere quale sia stato l'iter logico seguito, né quali stati gli accertamenti di carattere sanitario eventualmente svolti.

Al riguardo, peraltro, non risulta indicato il relativo punteggio attribuito, né la motivazione della disposta esclusione, non risultando versata in atti la relativa scheda di valutazione.

Per cui si formula riserva espressa di ulteriori motivi aggiunti.

II

Con la più volte citata D.G.R. n. 3152/02, richiamando i criteri e requisiti dettati dall'art. 26 L.R. 11/84 come interpretato dalla L.R. 16/89, l'Amministrazione deliberava - tra l'altro - che ai fini della concessione del beneficio " ... *l'inabilità deve essere caratterizzata da 1) handicaps gravissimi; 2) tali da richiedere cure ed assistenza intense 24 ore su 24; 3) sussistenza di totale incapacità di provvedere ai propri bisogni* ... ".

Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, la Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili per i Comuni di Sant'Agnello ed Aggregati, all'esito di visita eseguita in data 22.10.1983, accertava nei confronti del sig. Cinque Giuseppe la seguente minorazione: " ... *Atrofia corticale in soggetto con epatopatia cronica e frequenti crisi convulsive (alcolista)* ... " (verbale accertamento del 22.10.1983, in atti).

Pertanto, dichiarava che lo stesso " ... *Necessita di accompagnamento ... 2) ha una invalidità del 100% non riducibile mediante idoneo trattamento riabilitativo* ... ".

Alla luce di tali risultanze cliniche, non può non riconoscersi l'illegittimità della disposta esclusione adottata nei confronti di soggetto dichiarato invalido al 100%, portatore di handicap gravissimo e sicuramente bisognoso di cure ed assistenza intense 24h su 24h, siccome totalmente incapace di provvedere ai propri bisogni.

Deve quindi affermarsi la piena sussistenza dei requisiti dettati dalle LL.RR. Nn. 11/84 e 16/89 e dalla D.G.R. n. 3152/02.

INVALE

Consegue la illegittimità dei provvedimenti gravati anche sotto l'ulteriore profilo dell'assoluta carenza di istruttoria.

In proposito si consideri che:

- 1) come detto, il familiare era stato inserito negli elenchi originari degli aventi diritto al contributo, il che costituisce elemento " ... *per non ritenere manifestamente infondata la richiesta del contributo* ... " (ex plurimis Cons. Stato, sez. IV 15.06. 2004 n. 3940);
- 2) che lo stesso risulta deceduto in data 16.05.1995, quindi anteriormente alla adozione della D.G.R. 3152/02 e dei nuovi criteri di valutazione ivi fissati;
- 3) quindi, risultando impossibile un nuovo esame medico - sanitario, l'esclusione risulta adottata sulla base di una nuova valutazione della documentazione sanitaria allegata alla originaria istanza di liquidazione del contributo, sicuramente parziale ed insufficiente della quale non è dato conoscere il contenuto;
- 4) l'esclusione risulta illegittima proprio alla luce della documentata circostanza della piena sussistenza dei requisiti.

Il vizio di motivazione è palese, con conseguente violazione dell'art. 3 della L. 241/90, secondo cui il relativo obbligo va doverosamente assolto mediante la indicazione dei " ... *presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria* ... ".

Consegue altresì la violazione del principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge dagli spiegati motivi di ricorso. Il pregiudizio grave ed irreparabile deriva dalla conseguente perdita della possibilità di ottenimento del contributo in oggetto, del quale hanno invece pieno titolo.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con ogni conseguenza di legge.

In via istruttoria, si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alle Amministrazioni intimatè l'esibizione di tutta la documentazione inerente il procedimento, ivi compresa la relativa scheda di valutazione.

Napoli,

Avv. Antonio Maria Di Leva

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2010 il giorno del mese di luglio ad istanza dell' Avv. Antonio Maria Di Leva io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto atto a:

1) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del Commissario Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Castellammare di Stabia al Corso "A. De Gasperi" n. 167 mediante spedizione di plico postale raccomandato

20 LUG 2010

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberico De Luca
CORTE D'APPELLO - NAPOLI

2) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del Commissario Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.t. domiciliato unitamente all'Avv. Maria D'Elia presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli

ACIA VIA S. LUCIA 82

N.B. - COATE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'imolegato addetto alla ricezione degli atti

Esposito Antonino
19 LUG 2010

NA

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberico De Luca

3) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia

N.B. - COATE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'imolegato addetto alla ricezione degli atti

Esposito Antonino

NA

19 LUG 2010

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberico De Luca

4) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. elettivamente domiciliato unitamente all'Avv. Alessandra Miani in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

N.B. - COATE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'imolegato addetto alla ricezione degli atti

Esposito Antonino
19 LUG 2010

NA

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberico De Luca

5) Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo in persona del Presidente p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11

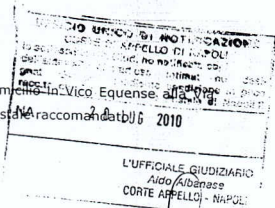
UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'antescritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'imolegato addetto alla ricezione degli atti

19 LUG 2010

Sig. Francesco Granata
alla consegna atti, stante la presenza assistente
all'ufficiale giudiziario

INALE

6) Sig. Di Palma Salvatore presso il suo domicilio in Vico Equense alla 8
Carbone n. 8 mediante spedizione di plico postale raccomandato



7) Sig. Staiano Giuseppe presso il suo domicilio in Vico Equense alla Via
Veterina n. 15 mediante spedizione di plico postale raccomandato

